

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (NA) CARRIERO   | Presidente                                                |
| (NA) BENEDETTI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) MARIANELLO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) RUGGIERO   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SORRENTINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 27/01/2026

## FATTO

Il ricorrente, con riferimento ad un contratto relativo ad una carta di credito *revolving* sottoscritto in data 30/04/2020, lamenta la mancata indicazione e sottoscrizione delle condizioni economiche, nonché la mancata indicazione del TAEG, in aperta violazione degli artt. 117 e ss. del TUB. Alla luce delle irregolarità riscontrate, l'istante chiede all'Arbitro di accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto nonché di disporre la restituzione dell'importo di € 420,80, calcolato in base al tasso sostitutivo, nonché il ricalcolo delle rate future.

Il convenuto, regolarmente costituito nel presente procedimento, rileva che l'istante diveniva titolare della carta in questione in data 07/05/2020, come si evince dalla sottoscrizione del relativo modulo. In data 21/08/2023 il cliente inoltrava una richiesta documentale ex art. art 119 del TUB, che veniva riscontrata mediante l'invio del modulo di richiesta della carta, nonché dei relativi estratti conto. Il resistente, in sede di riscontro al reclamo, forniva la prova della corretta indicazione e sottoscrizione delle condizioni economiche applicate alla carta e l'accettazione delle stesse già nella fase precontrattuale mediante visione dei documenti allegati al modulo di richiesta.

Ciò premesso il convenuto eccepisce che il cliente, mediante la sottoscrizione del modulo, ha dichiarato di avere ricevuto ed accettato i documenti contrattuali associati alla tipologia di carta richiesta, ovvero il Regolamento generale carte di credito ad opzione, il documento denominato Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (c.d. SECCI) e l'Informativa *privacy* dei titolari di carta.

Diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, infatti, all'interno del SECCI sono specificate le condizioni economiche applicate.

La tabella riepilogativa - nello specifico i punti 3 e 3.1 - contiene il dettaglio dei costi del credito e di quelli connessi, da cui si evincono i valori del TAN e del TAEG. Gli estratti conto, inoltre, riportano in modo chiaro e trasparente tutte le informazioni utili a tale riguardo.

Nelle conclusioni l'intermediario eccepisce l'infondatezza della domanda formulata da controparte, in quanto non risulta provata in via documentale, mediante perizia o altro tipo di analisi, l'importo risultante dal presunto "ricalcolo" effettuato, pari ad € 420,80, atteso che le competenze dell'Arbitro esulano da questa attività di tipo consulenziale.

## DIRITTO

Parte ricorrente, con riferimento al contratto relativo ad una carta di credito *revolving* concessa dall'intermediario, contesta la mancata indicazione e sottoscrizione delle condizioni economiche applicate al rapporto, nonché la mancata esposizione del TAEG.

Il ricorso appare infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Il convenuto ha depositato in atti il modulo di richiesta della carta *revolving*, in calce al quale è presente la dichiarazione, sottoscritta digitalmente dall'istante, di presa visione ed accettazione delle condizioni indicate sia nel c.d. modulo SECCI (documento identificato con un codice alfanumerico) che nel Regolamento contenente le condizioni generali di utilizzo della carta.

Il ricorrente non ha formulato alcuna contestazione in relazione alla firma digitale apposta sulla richiesta, atteso che non ha provveduto al deposito delle repliche.

L'intermediario ha prodotto, inoltre, il modello IEBCC, identificato con il medesimo codice indicato nel modulo di domanda, che illustra in maniera chiara e trasparente le condizioni economiche applicabili alla generalità della clientela.

Per quanto attiene al TAEG, invece, si rileva che lo stesso è indicato in via esemplificativa, in quanto la sua esatta quantificazione risulta in funzione dell'importo del fido concesso (coincidente con l'Importo totale del credito), che l'intermediario si riserva di comunicare all'esito dell'accettazione della relativa richiesta.

Al riguardo si osserva che le Disposizioni di Trasparenza prevedono, nella Sez. VII, par. 4.2.1, che: *"Il finanziatore fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito. [...] Il finanziatore assolve agli obblighi di fornire le informazioni precontrattuali al consumatore attraverso il documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" o altro documento, conformemente a quanto stabilito dai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3. Tali documenti contengono, alternativamente: a) le condizioni offerte alla generalità della clientela, se queste non sono personalizzabili; b) nei casi diversi da quelli previsti dalla lettera a), le condizioni offerte al singolo consumatore, tenendo conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate"*.

Con specifico riferimento al TAEG il successivo paragrafo n. 4.2.2 delle predette Disposizioni recita che: *"Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le seguenti informazioni: [...] g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve indicare le ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Se il contratto prevede diverse modalità di utilizzo dei fondi, a ciascuna delle quali si applicano spese o tassi diversi, viene riportata una chiara avvertenza circa la circostanza che l'impiego da parte del consumatore di modalità di utilizzo diverse da quella presa in considerazione per il calcolo del TAEG ai sensi dell'allegato 5B, parte II, lettera b), può comportare l'applicazione di un tasso più elevato"*.

Nel caso di specie emerge, dall'esame degli estratti conto depositati in atti, che il resistente ha

concesso un fido di € 1.500,00 ad un TAEG del 23,69 per cento, il quale risulta corrispondente a quello indicato in via esemplificativa nel citato modulo IEBCC.

In conclusione risulta provata, tramite le evidenze depositate in atti, la conclusione in forma scritta del contratto e delle relative condizioni economiche applicate - compresa l'indicazione del TAEG -, nonché l'invio e la ricezione di tutto il corredo informativo.

Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, ne deriva che non può trovare accoglimento sia la richiesta di restituzione delle somme versate in eccesso ex artt. 117 e 125-*bis* T.U.B. che tutte le altre domande formulate da parte istante, con conseguente rigetto del ricorso (in senso conforme, Collegio ABF Milano, n. 7575/2024).

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE